

VIS UNITA FORTIOR (1842).
FRANCESCO RESTELLI E IL DIBATTITO
SULLE SOCIETÀ COMMERCIALI IN LOMBARDIA

Valeria Belloni
Università Commerciale Luigi Bocconi
valeria.belloni@unibocconi.it

Abstract: Nel periodo della Restaurazione la scienza giuridica lombarda tende a concentrarsi sul contenuto dei codici e a subire l'influenza francese. Questa attitudine è ancora più marcata nell'ambito del diritto commerciale, per via della scelta operata dagli austriaci di mantenere il *Code de commerce* nei domini italiani. In questo quadro, è degna di attenzione la decisione dell'Istituto Lombardo di proporre, per il premio scientifico biennale del 1842, un quesito che stimola i concorrenti ad affrontare criticamente il diritto societario. Fra gli scritti pervenuti, spicca la memoria del giovane avvocato Francesco Restelli, che contiene un vero e proprio progetto alternativo al titolo *Delle società* del Codice.

Parole chiave: Società commerciali; Diritto commerciale; Code de commerce; Istituto Lombardo; Regno Lombardo-Veneto

Sommario: 1. Premessa: il *Code de commerce* nella Lombardia austriaca. – 2. Il concorso a premi bandito dall'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere nel 1842. – 3. *Vis unita fortior*: la memoria vincitrice. – 4. Conclusioni.

1. *Premessa: il Code de commerce nella Lombardia austriaca.*

In contrasto con una consolidata tradizione volta a favorire l'uniformità nei territori controllati, con Sovrana Risoluzione del 23 dicembre 1816, gli austriaci optano per il mantenimento del Codice di commercio napoleonico nei domini italiani¹, seppur non nella sua interezza: il fallimento; la procedura nelle cause di commercio; il diritto marittimo ricadono parzialmente sotto la normativa asburgica².

La peculiare situazione determina uno sviluppo atipico della dottrina e del concreto svolgersi del diritto degli 'atti di commercio'³ nella regione: operando con norme diverse da quelle impiegate nella compagine statale

¹Cfr. A. Padoa Schioppa, *La codificazione commercialistica nell'Italia preunitaria*, in *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano 1992, spec. pp. 142-143, versione italiana della prima parte del contributo *Italien, Handelsrecht*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neuen europäischen Privatrechtsgeschichte*, H. Coing (ed.), III/3, München 1986, pp. 3209-3233. Sulla genesi e i contenuti del *Code de commerce* cfr. A. Padoa Schioppa, *Napoleone e il «code de commerce»*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, Milano 1982, II, pp. 3152-3187, anche in *Diritto e potere nella storia europea*, Atti del quarto Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze 1982, pp. 1041-1067, ora anche in *Saggi di storia* (1), pp. 89-112; Id., *Codificazione e legislazione commercialistica in Francia (1778-1915)*, in *Saggi di storia* (1), pp. 63-79, versione italiana del contributo *Frankreich, Handelsrecht*, in *Handbuch der Quellen und Literatur*, pp. 1041-1067; F. Galgano, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, Bologna 1993, pp. 79-84; nonché gli scritti in *Livre du bicentenaire du Code de commerce*, Paris 2007; in *Qu'en est-il du Code de Commerce 200 ans après? États des lieux et projections. Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2007*, C. Saint Alary Houin (ed.), Toulouse 2009.

² La legislazione commerciale austriaca si basava ancora su ordinanze emanate da Maria Teresa e Giuseppe II. Per un breve, ma efficace riassunto in italiano del loro contenuto cfr. A. di Saint Joseph, *Concordanza fra i codici di commercio stranieri ed il Codice di commercio francese, prima traduzione italiana*, Venezia 1855, parte II, pp. 11-26. Fra le opere austriache coeve si segnalano J. M. Zimmerl, *Alphabetisches Handbuch zur Kenntniß der Handlung und Wechselgeschäfte*, Vienna 1805 e I. Sonnleither, *Lehrbuch des Österreichischen Handels- und Wechselrechtes verbunden mit den gesetzlichen Vorschriften über die gewöhnlichsten Rechtsverhältnisse der Handelsleute*, Graz 1820.

³ Cfr. *Cod. comm.*, art. 1, nonché Padoa Schioppa, *Codificazione e legislazione* (1), p. 69. Riflessioni più ampie sul processo di 'oggettivazione' del diritto commerciale in L. Berlin-guer, *Sui progetti di codice di Commercio del Regno d'Italia (1807-1808). Considerazioni su un inedito di D. A. Azuni*, Milano 1970, pp. 17-45; in Galgano, *Lex mercatoria* (1), pp. 102-111; U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998, pp. 17-26.

in cui sono inseriti e, contemporaneamente, vigenti in un'altra nazione⁴, studiosi e pratici sono sostanzialmente obbligati a ricorrere alla dottrina e alla giurisprudenza dell'altro Stato, con la tendenza a conformarvisi.

Se già nel complesso la scienza giuridica lombarda della Restaurazione tende a concentrarsi sul contenuto dei codici⁵, nonché a subire l'influenza francese⁶, ancora meno propositivo appare, quindi, l'atteggiamento di chi

⁴ Una situazione simile si verifica in Liguria: Genova aveva ottenuto dalle potenze europee il mantenimento dei Tribunali di commercio e del Codice napoleonico, aboliti in Piemonte e Savoia (cfr. G.S. Pene Vidari, *Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 76 (1978), pp. 435-566; Id., *Cenni sulla codificazione commerciale sabauda*, in *Studi in memoria di Mario Abate*, Torino 1986, pp. 693-704; L. Sinisi, *Giustizia e giurisprudenza nell'Italia preunitaria. Il Senato di Genova*, Milano 2002, pp. 329-353). Il *Code de commerce* è conservato anche in Toscana ed è alla base della disciplina vigente nel Regno delle Due Sicilie e nello Stato pontificio, con la conseguenza che la dottrina e la giurisprudenza francesi hanno ampia eco in tutta la penisola. Per un quadro generale cfr. Padoa Schioppa, *La codificazione commercialistica* (1), pp. 143-154. La peculiare scelta di dotarsi di un unico codice per il diritto civile e il diritto commerciale adottata nel Ducato di Parma e Piacenza è analizzata in E. Fregoso, *Il codice di commercio nel Ducato di Parma, perduto o nascosto? Aspetti del diritto commerciale parmense. 1820-1847*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*. Atti del convegno-Parma 14 e 15 dicembre 2007, F. Micolo, G. Baggio, E. Fregoso (ed.), Parma 2011, pp. 199-220.

⁵ D'altronde nel principale periodico filo governativo si legge: «Quando uno stato riceve dal suo Sovrano il beneficio di un Codice civile e criminale, tutto lo studio dei legali dee necessariamente restringersi allo schiarimento ed alla commentazione di quel codice». Cfr. «Biblioteca Italiana ossia Giornale di letteratura scienze ed arti», 17 (gennaio 1820), p. 78. Sul giornale cfr. A. Luzio, *La «Biblioteca Italiana» e il governo austriaco*, in «Rivista storica del Risorgimento italiano», I (1986), 7-8, pp. 650-711; G. Bezzola, *La voce del dominio: Biblioteca Italiana e Gazzetta di Milano, in Il tramonto di un regno. Il Lombardo-Veneto dalla Restaurazione al Risorgimento (1814-1859)*, Milano 1988, pp. 173-237; F. Danelon, *La «Biblioteca Italiana»: una rivista di regime dell'Italia della Restaurazione*, in «Il Tartarello», 19 (1995), 1-2, pp. 19-32.

⁶ Entrambi gli aspetti ora evidenziati sono ricordati in M.R. di Simone, *L'introduzione del Codice civile austriaco in Italia. Aspetti e momenti*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, II, Milano 1994, pp. 1015-1038, ora, con modifiche, in Ead., *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano 2006, pp. 167-177; E. D'amico, *Agostino Reale e la civilistica lombarda nell'età della Restaurazione* in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, pp. 773-778 e 806-818; A. Cavanna, *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, in *Cristianità ed Europa, miscellanea in onore*

interpreta il diritto commerciale⁷: il metodo adoperato è teso a fornire strumenti utili a chi opera sul codice nel suo quotidiano, attraverso la raccolta e l'esegesi delle norme, con costanti richiami alla dottrina⁸ e alla giurisprudenza⁹ d'oltralpe¹⁰. Le rare eccezioni a questo schema, al contra-

di Luigi Prosdocimi, C. Alzati (ed.), Roma 2000, pp. 329-354, ora anche in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 719-753 e in Id., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli 2007, pp. 1185-1218; R. Ferrante, *Un ruolo per l'interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB*, in *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, P. Caroni e E. Dezza (ed.), Padova 2006, pp. 349-360, anche in *Forum Historiae iuris* (<http://www.forhisiur.de/zitat/0601ferrante.htm>), pp. 9-17, con modifiche ora in R. Ferrante, *Codificazione e cultura giuridica*, Torino 2011², pp. 139-154. L'orizzonte è allargato all'intera penisola in P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, pp. 1-12; in L. Moscati, *Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della Restaurazione*, Roma 2000, pp. 64-69; in U. Petronio, *Influenza del diritto francese in Italia dopo la promulgazione del Code Civil*, in *Dialettica tra legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell'Italia unita*, L. Moscati (ed.), Napoli 2013, pp. 152-174.

⁷ Riflessioni affini in G. Acerbi, *Le società per azioni all'unità d'Italia. I censimenti del 1865 e del 1866*, Milano 2011, p. 24.

⁸ *L'Esprit du Code de commerce* di Loqué e i *Trattati* di Pothier sono le opere più citate, di solito nelle edizioni italiane. Sui giuristi francesi cfr. J.-L. Halperin, *Loqué Jean-Guillame*, e J.-L. Thireau, *Pothier Robert-Joseph*, in *Dictionnaire historique des juristes français XII^e-XX^e siècle*, P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (ed.), Paris 2007, rispettivamente p. 514 e pp. 636-638; per le traduzioni cfr. M.T. Napoli, *La cultura giuridica europea in Italia*, II, *Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Napoli 1986, pp. 23, 33, 63-64. Circolava, inoltre, a Milano il *Trattato del contratto e delle lettere di cambio, dei biglietti all'ordine e degli altri effetti di commercio giusta i principj dei vigenti codici*, di Pardessus, qui pubblicato per la prima volta nel 1811. A partire dal 1843, si ebbe un gran fiorire di traduzioni di libri francesi in materia di diritto commerciale nel confinante veneto: Pardessus, De Villeneuve, Massé, Saint-Joseph, Delangle, Sébiré e Carteret sono tutti editi fra il 1843 e il 1847.

⁹ Quest'ultima viene consultata attraverso le raccolte transalpine e la *Giurisprudenza Pratica secondo la legislazione austriaca attivata nel Regno Lombardo-Veneto ossia collezione di decisioni, sentenze e decreti in materia civile commerciale criminale e di diritto pubblico*, G.F. Zini (ed.) che, dal 1831, contiene anche sentenze pronunciate dai tribunali di commercio francesi.

¹⁰ Approccio simile si ritrova anche nelle opere venete M. Costi, *Il codice di commercio di terra, ossia il libro primo del Codice di commercio di terra e di mare pel Regno d'Italia ora Regno Lombardo-Veneto comentato*, Venezia 1841; F. Foramiti, *Enciclopedia legale, ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiarario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno e delle genti*, 4, Venezia 1838, pp. 2109-2112; V. Guazzo,

rio, sono così teoriche da non fornire appigli per una riflessione costruttiva sulla disciplina vigente.

I primi lavori editi sono legati all'insegnamento pavese: Adeodato Ressi e Agostino Reale, in vista di un concorso per la cattedra di Diritto mercantile¹¹, pubblicano, rispettivamente, *Breve esposizione di alcuni principi del diritto mercantile*¹², di taglio astratto e limitata alla materia del cambio, e *Del diritto commerciale e marittimo secondo le leggi austriache ed italiane nella parte in cui queste sono mantenute in vigore*, di chiara impostazione pratica¹³.

Dal 1822 la cattedra viene affidata al giovane laureato Antonio Volpi, privo di pubblicazioni, ma suddito fedele, che insegna sulla scorta dei testi

Enciclopedia degli affari, ossia Guida universale per la cognizione e conformazione di qualunque atto, e per lo sviluppo di qualsiasi affare tanto tra privati, come avanti qualunque Autorità od ufficio, 9, Padova 1853, pp. 106-125, spec. pp. 109-124. Più elaborato il volume di G. D'Angelo, *Delle società di commercio. Commento del titolo III libro I del Codice di commercio*, Venezia 1847, una traduzione con aggiunte dell'opera di Claude Alphonse Delangle, avvocato e uomo politico francese.

¹¹ Ressi vince il concorso del 1818, mentre Reale concorre a quello del 1822, bandito dopo l'arresto del docente, salvo poi rinunciare per passare all'insegnamento di diritto civile. Cfr. A. Andreoni e P. Demuru, *La Facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti*, Bologna 1999, pp. 51-52 e 124-131, al quale si rinvia anche per un quadro generale sulla Facoltà giuridica ticinese. In argomento cfr. altresì I. Ciprandi, *L'università di Pavia nell'età della Restaurazione*, in *Problemi scolastici ed educativi nella Lombardia di primo Ottocento*, II, *L'istruzione superiore*, Milano 1978; L. Musselli, *La Facoltà di giurisprudenza nell'Ottocento*, in *Storia di Pavia. L'età moderna e contemporanea*, V, Milano 2000, pp. 445-473; E. D'Amico, *La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità*, in *Per una storia dell'Università di Pavia*, G. Guderzo (ed.), estratto da *ASUI*, 7 (2003), pp. 107-122; V. Belloni, *La Facoltà politico-legale*, in *Almum studium Papiense. L'università di Pavia dal medioevo al XXI secolo*, II, Milano 2014, c.d.s.

¹² Cfr. A. Ressi, *Breve esposizione di alcuni principi del diritto mercantile*, Pavia 1818. Per una biografia del giurista incentrata sull'insegnamento universitario cfr. Andreoni e Demuru, *La Facoltà politico legale* (11), pp. 125-128; per uno sguardo più completo cfr. A. Monti, *Ressi, Adeodato*, in *DBGI*, II, p. 1672.

¹³ Cfr. A. Reale, *Del diritto commerciale e marittimo secondo le leggi austriache ed italiane nella parte in cui queste sono mantenute in vigore*, Pavia 1822. Per un approfondimento sulla vita e sulle opere del Professore cfr. D'Amico, *Agostino Reale e la civilistica lombarda* (6), pp. 773-818; Ead., *Reale, Agostino*, in *DBGI*, II, p. 1663.

normativi e dei suoi appunti, senza fornire significativi apporti alla scienza commercialistica¹⁴.

Gli atti e i pareri degli avvocati presentano caratteristiche simili: il dettato del codice, insieme ai tipici strumenti di supporto di derivazione francese, è alla base delle argomentazioni giuridiche, così com'era stato nel periodo napoleonico, con un costante aggiornamento¹⁵.

La dottrina commercialistica lombarda della Restaurazione si presenta, quindi, come una scienza scarsamente propositiva e poco idonea a supportare l'evoluzione economica della regione che, dagli anni '30 in poi, con un certo anticipo sul resto della penisola, necessiterebbe di un dibattito vivo, soprattutto nell'ambito del diritto societario¹⁶.

Non si può ignorare, d'altro canto, che fin dagli anni '20 la borghesia colta si dimostra assai attenta al tema contiguo dell'industrializzazione, interpretata alla stregua di una peculiare forma di 'associazionismo', con l'attenzione rivolta soprattutto alle sue ripercussioni sulla prosperità pubblica¹⁷.

¹⁴ Cfr. Andreoni e Demuru, *La Facoltà politico legale* (11), pp. 128-131.

¹⁵ Cfr. V. Belloni, *L'avvocatura lombarda nell'età della Restaurazione. Un ceto in assoluto declino?*, Milano 2012, pp. 173-180.

¹⁶ Cfr. A. Carera, *I limiti del tentato decollo dopo il ritorno degli austriaci*, in *Dal Settecento all'unità politica*, in *Storia dell'industria lombarda*, S. Zaninelli (ed.), Milano 1988, pp. 201-248; E. Borruso, *L'industrializzazione del «milanese» (1836-1899)*, in *Studi di storia dell'industria «milanese» (1836-1983)*, Milano 1996, pp. 9-44; V. Castronovo, *Storia economica d'Italia. Dall'Ottocento ai giorni nostri*, Torino 2013², pp. 3-20; Per un quadro che mette in luce le connessioni fra lo sviluppo locale e la politica imperiale cfr. R. Pichler, *L'economia lombarda e l'Austria. Politica commerciale e sviluppo industriale (1815-1859)*, Milano 2001, pp. 35 e ss.

¹⁷ L'ampiezza dell'applicazione del concetto di associazione alla sfera produttiva è studiata in M. Meriggi, *Il Regno Lombardo-Veneto*, in *Storia d'Italia*, G. Galasso (ed.), 18.2, Torino 1987, ora in *La grande storia di Milano*, IV, Torino 2010, pp. 246-248; Id., *Milano borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento*, Venezia 1992, pp. 93-103. Per un quadro più ampio cfr. *Elites e associazioni nell'Italia dell'Ottocento*, A.M. Banti e M. Meriggi (ed.), n. monografico di «Quaderni storici», 77, fasc. 2 (1991); A. Sciumè, *Organizzare l'economia. Le Camere di Commercio nell'Italia contemporanea fra diritto commerciale e diritto amministrativo*, Brescia 2000, p. 45; M. Augello e M.E.L. Guidi, *Da dotti a economisti. Associazioni, accademie, e affermazione della scienza economica nell'Italia dell'Ottocento*, in *Associazionismo economico e diffusione dell'economia politica nell'Italia dell'Ottocento*, Milano 2000, pp. XXI-XCI.

2. *Il concorso a premi bandito dall'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e lettere nel 1842.*

Nel panorama descritto è assai lodevole l'iniziativa assunta dall'Istituto Lombardo¹⁸ nel maggio del 1842: il tema votato dagli accademici per il premio scientifico biennale¹⁹ -*Qual è l'influenza delle associazioni industriali e commerciali sulla prosperità pubblica, e quali sarebbero i mezzi più congrui per tutelarle?*- stimola i concorrenti a ragionare sul rapporto fra industrializzazione e progresso, per risolvere adeguatamente la prima parte del quesito; ad affrontare in chiave critica il titolo *Delle società* del Codice di commercio²⁰, per rispondere in maniera esaustiva alla seconda, al centro di queste pagine²¹.

Il potenziale innovativo dell'iniziativa la rende già di per sé rilevante, ma il vero valore aggiunto si ha nel momento in cui lo sforzo dei giovani partecipanti si trasforma in proposte tangibili per il legislatore, come avviene nelle memorie premiate.

Nonostante il regolamento prevedesse un solo vincitore che, oltre a un premio in denaro, aveva anche il privilegio di vedere pubblicato il suo lavoro sul «Giornale dell'I.R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti e

¹⁸ Cfr. F. Della Peruta, *Cultura e organizzazione del sapere nella Lombardia dell'Ottocento. L'Istituto Lombardo di scienze e lettere dalla fondazione all'unità*, in *L'Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere (secoli XIX-XX), Storia istituzionale*, I, A. Robbiati Bianchi (ed.), Milano 2007, pp. 162-302. Per uno sguardo al ruolo dei giuristi cfr. A. Padoa Schioppa e E. D'Amico, *Giuristi e diritto nell'Istituto Lombardo dell'Ottocento*, in *L'Istituto lombardo* (22), *Storia della Classe di Scienze Morali*, III, M. Vitale, G. Orlandi e A. Robbiati Bianchi (ed.), Milano 2009, pp. 439-466; A. Santangelo Cordani, *Le retoriche dei penalisti a cavallo dell'unità nazionale. Le letture dell'Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere*, Milano 2011, pp. 23-29.

¹⁹ Sul funzionamento del concorso e sulla sua importanza come proiezione dell'Istituto verso l'esterno cfr. Della Peruta, *Cultura e organizzazione* (22), pp. 302-392. Nell'archivio dell'Istituto Lombardo, fondo *Concorsi biennali scientifici 1842-1844*, è conservato il materiale originale.

²⁰ *Cod. comm.*, libro I, titolo III. Cfr. *supra* nota 1.

²¹ Per gli aspetti più prettamente economico-politici cfr. C. Rotondi, *“Rendere facili le verità utili”*. *Dalla società patriottica all'Istituto Lombardo (1776-1859)*, in *Associazionismo economico* (21), pp. 55-60.

Biblioteca italiana»²², il periodico dell'Accademia²³, in quest'occasione la giunta, guidata dal Professore Andrea Zambelli²⁴, decide di conferire una menzione onorevole ad altri due lavori oltre al migliore, con conseguente pubblicazione²⁵.

Dal sintetico, ma denso, resoconto della commissione emerge che tutti i concorrenti hanno affrontato il tema delle società commerciali, esaminando diversi profili: vi è chi si sofferma sulla *governance*, chi sui mezzi di tutela, chi sui pericoli insiti nella struttura delle società anonime e sulle misure idonee a tutelare gli investitori senza imbrigliare eccessivamente l'economia²⁶, una delle questioni più sentite nell'intera Europa.

Le memorie di Emilio Broglio, *Canto l'armi pietose, Nel mezzo del cammin di nostra vita*, e dei torinesi Francesco Gargano e Giuseppe Valerio,

²² La giunta era tenuta a esprimere un parere su tutti i lavori ricevuti, senza alcuna pubblicità sull'autore né sul contenuto, per poi procedere con l'assegnazione del premio. In questa occasione, pervengono all'Istituto nove scritti. Cfr. *GIL e BI*, 9 (1844), pp. 44-50.

²³ Alla fine del 1838 maturò la decisione di affidare la continuazione della «Biblioteca Italiana» (*supra* nota 5) all'Istituto. Cfr. Della Peruta, *Cultura e organizzazione* (22), pp. 375-383.

²⁴ Sulla carriera universitaria del giurista di Lonato, docente di Scienze politiche austriache, spiegazione del Codice penale sulle gravi trasgressioni di polizia e di Procedura giudiziaria nelle liti e fuori, cfr. Andreoni e Demuru, *La Facoltà politico legale* (11), pp. 139-143 e V. Belloni, *Andrea Zambelli*, in *Almum studium Papiense* (11), c.d.s. Per un approfondimento sui suoi numerosi studi storico-politici, al centro dei quali ricorre la figura di Machiavelli, cfr. G. Procacci, *Machiavelli nella cultura europea dell'età moderna*, Roma-Bari 1995, pp. 393-398; L. Mitarotondo, *Religioni e politica in Andrea Zambelli: un capitolo del machiavellismo nella cultura lombarda pre-unitaria*, in *Storia e politica*, n.s. 3, n. 1 (2011), pp. 102-120. Gli altri membri della commissione sono: Paolo De Capitani, Carlo Londonio, Giuseppe Solari e Luigi De Cristoforis.

²⁵ Cfr. *GIL e BI*, 10 (1845), p. 9. Le tre memorie furono poi ripubblicate da I. Lucchini, ognuna con un'*Introduzione*, in «Rivista delle società», 14 (1969), pp. 913-936 per Broglio; pp. 1281-1337 per Restelli; 15 (1970), pp. 682-729 per Gargano e Valerio. Italo Lucchini vede nel concorso del 1842 la «prima importante presa di coscienza della classe dirigente lombarda dei problemi giuridici, economici politici e sociali posti dallo sviluppo associativo». Cfr. Lucchini, *Introduzione*, in «Rivista delle società», 14 (1969), p. 911.

²⁶ Cfr. *GIL e BI*, 9 (1844), pp. 45-50. Spunti interessanti su queste pagine in Della Peruta, *Cultura e organizzazione* (22), pp. 320-323, che le affronta da una prospettiva diversa: valutare il pensiero economico di Andrea Zambelli.

L'industrie, comme toutes les puissances nouvelles, demande non à être supprimée, mais à être réglée et organisée, degne di menzione meritevole, oltre che di Francesco Restelli, vincitore con lo scritto *Vis unita fortior*, spiccano rispetto alle altre per la qualità delle riflessioni e il valore delle proposte avanzate²⁷.

Il futuro ministro del Regno²⁸, con prosa vivace e tagliente, pone al centro del suo discorso il concetto del *laissez faire*²⁹ e, tracciando linee guida per il futuro legislatore, si pone immediatamente a un livello di indagine sulle tematiche di diritto societario, visto come strumento fondamentale per lo sviluppo economico del paese, superiore al modo di ragionare tipico dei suoi contemporanei:

la pubblica autorità dee limitarsi in fatto di associazione ad amministrare la giustizia e procurare la parità d'intelligenza [...]: 1. Col diffondere la buona [...] istruzione così che il maggior numero di cittadini possa, mediante l'associazione, trarre il più grande vantaggio possibile dalla propria industria; 2. Coll'abilitare i singoli a conoscere chiaramente la condizione giuridica ed economica delle associazioni colle quali intendessero trattare³⁰.

Bersaglio principale di Emilio Broglio è la disciplina delle società anonime: quello che dovrebbe essere lo strumento più efficace per la raccolta degli ingenti capitali necessari per la realizzazione delle grandi imprese viene limitato dagli articoli 29-37 del Codice, l'ultimo dei quali prevede

²⁷ «E si trattava in effetti di scritti per più di un aspetto acuti e informati [...], che analizzavano dal punto di vista economico e giuridico i vari tipi di associazioni di capitali e i loro campi d'applicazione» si legge in Della Peruta, *Cultura e organizzazione* (22), pp. 320-321. L'importanza dei contributi è messa in risalto anche in Acerbi, *Le società per azioni* (7), pp. 23-25, che associa questa nuova attenzione verso la materia al tentativo di creare una società anonima per la costruzione della ferrovia Venezia-Milano nel 1837.

²⁸ Emilio Broglio, dopo un'intensa partecipazione al Risorgimento e un periodo di esilio in Piemonte nel 1848, durante il quale è incaricato di Economia politica all'Università di Torino, senza peraltro svolgere lezioni, è tra i rappresentanti più attivi della destra, sì da ottenere il ministero dei lavori pubblici con la formazione del gabinetto Menabrea, quello dell'istruzione nel novembre del 1867 e, infine, la reggenza di quello dell'agricoltura e commercio. Cfr. N. Raponi, *Broglio, Emilio*, in *DBI*, 14 (1972), pp. 434-437.

²⁹ *GIL e BI*, 12 (1845), pp. 62-78. Il manoscritto è conservato nell'archivio dell'Istituto Lombardo, fondo *Concorsi biennali scientifici 1842-1844*, foglio di cop. n. 520.

³⁰ *GIL e BI*, 12 (1845), p. 66.

l'autorizzazione governativa³¹, con la quale i legislatori dell'Europa continentale speravano di controllare meglio le società a responsabilità limitata, prevenendo abusi della pubblica fede.

Impossibile ignorare la precocità della tesi sostenuta: nonostante lo strumento prescelto, oltre a non prevenire le frodi e a favorire un uso improprio della struttura delle accomandite per azioni, limitasse enormemente lo sviluppo dello strumento più agile per gli imprenditori, non solo nessuno dei lavori editi nel Regno contemplava l'ipotesi dell'abolizione dell'istituto³², ma anche Oltralpe le voci di dissenso iniziano solo nei primi anni Quaranta, con conseguenze sul piano normativo dopo più di un ventennio³³. In Italia il

³¹ *GIL e BI*, 12 (1845), p. 69. L'autore menziona tutti gli articoli relativi alle società anonime, ma le critiche si concentrano sull'articolo 37. Proprio quest'invettiva contro i limiti imposti alle società anonime, secondo il Lucchini, fu la causa per cui lo scritto ebbe qualche difficoltà ad ottenere l'*Imprimatur* dell'Ufficio di Censura. Cfr. Lucchini, *Introduzione*, in «Rivista delle società», 14 (1969), p. 914. Sull'organizzazione e la rigidità degli organi preposti al controllo delle pubblicazioni cfr. il datato, ma completo F. Bertoliatti, *La censura nel Lombardo-Veneto (1814-1848)*, in «Archivio storico per la Svizzera italiana», 14 (1939), pp. 23-114 e 15 (1940), pp. 45-67; G. Formenti, *L'ufficio di censura di Milano durante la Restaurazione. L'organizzazione, le competenze e gli uomini (1814-1848)*, in «Storia in Lombardia», 10, 1 (1991), pp. 3-30. Sul confinante Veneto cfr. G. Berti, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della Restaurazione*, Venezia 1989. Per un quadro generale dell'Italia preunitaria si vedano M.I. Palazzolo, *I libri, il trono, l'altare. La censura nell'Italia della Restaurazione*, Milano 2003, pp. 15-44; i saggi in D.M. Bruni, *Potere e circolazione delle idee. Stampa, accademie e censura nel Risorgimento italiano*, Milano 2007, fra i quali G. Albergoni, *La censura in Lombardia durante la Restaurazione. Alcune riflessioni su un problema aperto*, pp. 213-236.

³² Cfr. *supra* pp. 4 e 5. Anche nel lavoro di Vincenzo Barnaba Zambelli, edito nel 1846, si sostiene la necessità del controllo governativo sulla formazione delle società, pur sottolineando l'importanza della celerità del procedimento. Cfr. Zambelli, *Proposta analitica di un insegnamento* (17), pp. 143-144.

³³ Cfr. A. Lefebvre Teillard, *La société anonyme au XIX^e siècle. Du Code de commerce à la loi de 1867 histoire d'un instrument juridique de développement capitaliste*, Paris 1985, pp. 21-105 e 419-448; Ead., *L'industrialisation et le droit. Le développement des sociétés par actions en France au XIX*, in *Studien zur Einwirkung der Industrialisierung auf das Recht*, H. Coing (ed.), Berlin 1991, pp. 51-77; P. Didier, *Le capital social et la protection des créanciers sociaux*, in *Livre du bicentenaire* (1), pp. 202-207; J.-P. Alline, *Le développement du droit commercial en dehors du Code et l'influence des droits étrangers 1807-1925*, in *Qu'en est-il du Code* (1), pp. 77-87. In Francia l'impianto restrittivo comporta una grande fioritura

cambiamento legislativo si registrerà solo con il codice Mancini, sebbene si fossero levate da tempo voci favorevoli³⁴.

Emilio Broglio non manca di rilevare il peculiare, e vincente, sviluppo delle *companies* in Gran Bretagna³⁵ e ne descrive il sistema con tale dovizia di particolari da meritare un encomio da parte della giunta, pur non favorevole fino in fondo alle teorie liberiste³⁶.

L'autore, nel sostenere la necessità di una disciplina meno restrittiva per le società anonime, sottolinea anche la stortura venutasi a creare nel sistema francese:

di società in accomandita per azioni. Cfr. J. Hilaire, *Le Règne et la spéculation. Les sociétés en commandite depuis le Code de commerce*, in *La société en commandite entre son passé et son avenir*, Paris 1983, pp. 19-62, ora, in forma più sintetica, anche in Id., *Le Droit. Les affaires et L'Histoire*, Paris 1995, pp. 159-218.

³⁴ Sulla disciplina delle anonime cfr. P. Ungari, *Profilo storico del diritto delle anonime in Italia*, Roma 1974, pp. 51-59; A. Padoa Schioppa, *Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni in Italia (1862-1942)*, in *Studien zur Einwirkung* (37), pp. 79-98, ora anche in *Saggi di storia* (1), pp. 207-216; Id., *Omologazione delle s.p.a. nell'Italia post-unitaria: il ruolo del notaio*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXV (2012), pp. 109-128; Id., *La normativa sulle società per azioni: proposte e riforme, un concerto a più voci (1882-1942)*, in *La società per azioni*, A. Padoa Schioppa e P. Marchetti (ed.), Roma-Bari 2011, pp. 7-15; Acerbi, *Le società per azioni* (7), pp. 33-56. In Italia vi erano già stati dei progetti privi dell'autorizzazione governativa nel periodo napoleonico, ma l'apparente modernità era svuotata dalla presenza di un socio illimitatamente responsabile. Cfr. A. Padoa Schioppa, *Le società commerciali nei progetti di codificazione del Regno italico (1806-1807)*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, pp. 1015-1039, ora in *Saggi di storia* (1), pp. 130-135; *I progetti del Codice di commercio del Regno italico: 1806-1808*, Milano 1999, A. Sciumè (ed.), pp. 117-129 per il progetto del 1806, pp. 465-474 per il progetto del 1808, nonché, per un quadro generale sui progetti, Berlinguer, *Sui progetti di codice di Commercio* (3), pp. 7-74; A. Sciumè, *I tentativi per la codificazione del diritto commerciale nel Regno Italico (1806-1808)*, Milano 1982. Sulla genesi e i sui contenuti del Codice di commercio del 1882 cfr. A. Padoa Schioppa, *La genesi del codice di commercio del 1882*, in *1882-1892, Cento anni dal codice di commercio* (Atti del Convegno internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982), Milano 1982, pp. 1-51 ora in *Saggi di storia* (1), pp. 157-203

³⁵ *GIL e BI*, 12 (1845), pp. 45-47. Egli subisce il fascino della storia della Compagnia delle Indie Orientali, sulla quale si veda S. Gialdroni, *East India Company. Una storia giuridica (1600-1708)*, Bologna 2011.

³⁶ *GIL e BI*, 9 (1844), p. 47.

Gli ostacoli frapposti alla fondazione delle società anonime riversano forzatamente gli speculatori in quella bastarda e pericolosa forma dell'accomandita con azioni³⁷.

Su tutt'altro piano si pone il lavoro dei piemontesi Gargano e Valerio, convinti assertori delle teorie della sinistra radicale³⁸. La struttura è più organica e suddivisa in capi, l'esposizione più pacata e didattica, il contenuto più esteso e dettagliato, oltre che diverso nella sostanza, salva la comune convinzione che la società anonima sia lo strumento migliore per favorire l'industrializzazione³⁹. La completezza e l'organicità della memoria sono gli aspetti maggiormente apprezzati dalla giunta, che si mostra, invece, piuttosto diffidente nei confronti delle novità proposte⁴⁰.

Gli autori si concentrano principalmente sulle società anonime e in accomandita, la forma societaria più utilizzata nell'impresa di tipo familiare diffusa in Lombardia, sia per ragioni pratiche che per una diffusa ostilità ambientale nei confronti della società per azioni⁴¹, con l'attenzione rivolta soprattutto ai problemi derivanti dalla loro struttura: l'aggiotaggio, la cattiva gestione del capitale, l'impossibilità a partecipare delle classi popolari.

Alcuni tra i suggerimenti avanzati per risolvere le citate disfunzioni sono interessanti, come quello di coinvolgere gli operai nei dividendi⁴² o quello di instaurare una collaborazione fra stato e privati per le imprese di

³⁷ *GIL e BI*, 12 (1845), pp. 71-72 e *supra* nota 37.

³⁸ I due autori, meno noti degli altri, sono accomunati anche da un'intensa partecipazione al Risorgimento e dall'attività pubblicistica sui giornali dell'editore e senatore Lorenzo Valerio, fratello di Giuseppe. Cfr. I. Lucchini, *Introduzione*, in «Rivista delle società», 15 (1970), pp. 683-684.

³⁹ *GIL e BI*, 12 (1845), pp. 79-152, spec. pp. 116-152. Il manoscritto, che presenta alcune differenze di forma rispetto alla versione a stampa, è conservato nell'archivio dell'Istituto Lombardo, fondo *Concorsi biennali scientifici 1842-1844*, Foglio di cop. n. 518.

⁴⁰ *GIL e BI*, 9 (1844), p. 48.

⁴¹ Carera, *I limiti del tentato decollo* (20), p. 236 e, con particolare riferimento alla 'paura' che i lombardi nutrivano verso 'l'intrepido speculatore' che raccoglie capitali, Acerbi, *Le società per azioni* (7), pp. 15-16. Per una critica coeva all'atteggiamento diffidente degli ambienti economici cfr. C. Cattaneo, *Alcune ricerche sul Progetto di un Monte delle Sete*, in *Scritti sulla Lombardia*, A. Quadrio Curzio e A. Moiola (ed.), II, Milano 1969, p. 285-286.

⁴² *GIL e BI*, 12 (1845), p. 130.

pubblica utilità⁴³; altri meritano attenzione perché rivelano il pensiero degli autori, ma dimostrano una certa ingenuità. Basti qui ricordare l'idea di determinare un prezzo massimo delle azioni, per consentire un azionariato diffuso⁴⁴, e la proposta di sostituire l'autorizzazione governativa per le anonime con un giudizio che segua rigorosamente i criteri contenuti in un regolamento generale⁴⁵, duramente criticata anche dalla giunta⁴⁶.

Il confronto fra le proposte avanzate e i giudizi espressi dalla commissione mostra l'inconciliabilità fra il pensiero di chi aderisce alla sinistra radicale e quello, più conservatore, predominante fra i membri dell'Istituto attorno alla possibilità di coinvolgere le classi sociali più basse nell'industrializzazione⁴⁷; le differenze si attenuano sul terreno dell'intervento dello stato in campo economico.

Se nel complesso la memoria appare completa e ben congegnata, certo a Francesco Gargano e Giuseppe Valerio mancano la *verve* e l'intuito di Emilio Broglio.

Seppur fra loro distanti, entrambi gli scritti analizzati mostrano un atteggiamento propositivo altrove non riscontrato nel panorama dei giuristi lombardi della Restaurazione, inclini a limitarsi a un commento della disciplina codificata con l'ausilio della dottrina e della giurisprudenza francesi.

Pare a chi scrive che il merito di tale impostazione vada equamente ripartito fra gli autori e l'Istituto che, proponendo il tema, ha fornito l'occasione per affrontare il diritto delle nascenti associazioni industriali in una prospettiva nuova.

3. *Vis unita fortior: la memoria vincitrice.*

Maggior attenzione ancora merita il lavoro di Francesco Restelli, uno dei rappresentanti di spicco della società ambrosiana nella seconda metà del secolo: egli non si limita a commentare, criticare, fare proposte in for-

⁴³ *GIL e BI*, 12 (1845), pp. 143-151.

⁴⁴ *GIL e BI*, 12 (1845), p. 133.

⁴⁵ *GIL e BI*, 12 (1845), p. 134.

⁴⁶ *GIL e BI*, 9 (1844), p. 48.

⁴⁷ Le idee di distribuire i profitti agli operai e di facilitare l'ingresso nel capitale azionario dei «piccoli capitali dei poveri» sono aspramente criticate. *GIL e BI*, 9 (1844), p. 48.

ma discorsiva al legislatore, ma redige un vero e proprio progetto alternativo al titolo III, libro I, del Codice di commercio⁴⁸.

Nella prima parte della memoria egli sviluppa gli aspetti economici, morali e politici connessi con l'industrializzazione della Lombardia; nella seconda si sofferma sugli strumenti idonei a tutelare le associazioni commerciali e industriali, operando un'utile distinzione fra i mezzi indiretti e quelli diretti. Fra i primi rientrano le casse di risparmio e le banche, il regime doganale e quell'insieme di norme che influenzano l'esercizio del commercio senza riguardarlo direttamente, come la legislazione finanziaria, fallimentare e processuale⁴⁹; i secondi sono gli aiuti di Stato alle imprese di pubblica utilità e il diritto societario⁵⁰.

Proprio l'accuratezza con cui viene trattato quest'ultimo punto pone lo scritto a un livello superiore rispetto agli altri, anche secondo la giunta dell'Istituto Lombardo⁵¹. D'altronde Restelli è un giovane avvocato che negli anni a venire fornirà prova della solidità delle sue competenze giuridiche in più occasioni, sia all'interno dell'Istituto, che gli affida diversi compiti⁵², sia nelle istituzioni: dopo l'unità egli partecipa in tre occasioni alle commissioni preposte alla redazione del Codice civile, combattendo per un diritto di famiglia in cui i legami di parentela siano basati sulla stima e l'affetto, piuttosto che su vincoli di subordinazione⁵³.

⁴⁸ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 59-199, spec. pp. 132-147. Il manoscritto è conservato nell'archivio dell'Istituto Lombardo, fondo *Concorsi biennali scientifici 1842-1844*, foglio di cop. n. 519.

⁴⁹ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 105-127.

⁵⁰ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 127-196.

⁵¹ *GIL e BI*, 9 (1844), p. 49.

⁵² Nel 1847 gli viene richiesto di esaminare il *Regolamento sulle contravvenzioni boschive* di Francesco Alecchi e di predisporre due progetti di riforma per la Facoltà politico-legale di Pavia; a fine anni cinquanta di redigere un lavoro sulla proprietà letteraria da inviare al congresso di Bruxelles del 1858.

⁵³ Sull'avvocato milanese, protagonista del 1848, deputato e senatore del Regno, oltre alla completa, ma un po' datata e faziosa biografia A. Monti, *Un italiano: Francesco Restelli 1814-1890*, Milano 1933, cfr. V. Belloni, *Avvocati della Milano austriaca ed edificazione del nuovo stato*, in «Rassegna forense. Rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense», 44, n.1 (2011), pp. 201-214; Ead., *Francesco Restelli*, in *Avvocati che fecero l'Italia*, S. Borsacchi e G.S. Pene Vidari (ed.), Bologna 2011, pp. 214-226.

Francesco Restelli ambisce a costruire un diritto societario in grado di offrire più tutela ai soci e ai terzi, senza che ne risenta la speditezza del commercio, e di eliminare quelle incertezze, derivanti da lacune legislative o da formulazioni imprecise che, facilitando le controversie, rallentano il mondo degli affari⁵⁴.

Prima ancora che nella sostanza, un apprezzabile tentativo di fornire maggiore chiarezza si percepisce nella struttura del lavoro. Il titolo *Delle società commerciali* è suddiviso in sei sezioni: le prime tre trattano, rispettivamente, delle società in nome collettivo, delle società in accomandita e delle società anonime; la quarta contiene le «disposizioni che si riferiscono alle società in accomandita ed anonime»; la quinta le «disposizioni che si riferiscono alle società in nome collettivo, in accomandita ed anonime»; la sesta si occupa delle associazioni in partecipazione⁵⁵. Gli articoli delle sezioni IV e V sono in buona parte nuovi rispetto al dettato codicistico.

Il desiderio di aumentare la comprensibilità complessiva del sistema emerge, inoltre, dalla formulazione del primo articolo del progetto che, a differenza dell'art. 19 del testo napoleonico, non si limita a fornire un elenco delle specie di società ammesse, ma ne descrive le finalità: riprendendo dall'art. 1 del Codice⁵⁶, l'avvocato definisce la società commerciale come «un contratto per il quale due o più persone convengono di unirsi per l'esercizio di atti commerciali mettendo qualche cosa in comune allo scopo di partecipare agli utili che ne potranno risultare»⁵⁷. Anche se non vi è alcuna fonte che attesti l'influenza del pensiero di Restelli sulle diverse commissioni che hanno scandito l'iter formativo del Codice del 1882, considerato che egli sedeva in Parlamento, sembra utile rilevare in questa sede che l'associazione fra gli 'atti di commercio' e le società commerciali si ritroverà anche lì⁵⁸.

⁵⁴ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 133-134.

⁵⁵ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 134-148.

⁵⁶ Cfr. *supra* nota 3 e il relativo testo.

⁵⁷ *GIL e BI*, 11 (1845), p. 134 e *Cod. comm.*, art. 19.

⁵⁸ *Codice di commercio del Regno d'Italia*, Milano 1882, art. 76. Per un confronto fra le diverse codificazioni cfr. U. Santarelli, *Società commerciali, credito e mercatura*, in «Rivista di diritto civile», 36, n.5 (1990), pp. 610-611, ora anche in Id., *Ubi societas ibi ius. Scritti di*

L'esigenza di certezza spinge l'avvocato a delineare con più precisione rispetto al Codice anche i poteri del socio accomandante «la cui incertezza genera dannose oscillazioni nella giurisprudenza e nella dottrina»⁵⁹ e, nell'ambito delle anonime, a specificare i compiti degli amministratori⁶⁰. Grande attenzione è dedicata, inoltre, ai meccanismi di convocazione dei soci, soprattutto quando il numero sia elevato - maggiore interesse per le problematiche attinenti alla convocazione dell'assemblea si ritroverà anche nel codice del 1882⁶¹ e alla definizione del capitale sociale⁶².

La difficoltà di trovare il giusto bilanciamento fra l'esigenza di tutela dei soci e dei terzi e la necessità di non imbrigliare l'economia emerge in particolar modo nella disciplina delle accomandite e delle anonime, anche se Restelli nutre molta fiducia nei suoi contemporanei, sì da affermare:

Non è molto che non si volevano grandi fastidi a trovare azionisti; ma adesso l'opinione pubblica è cambiata. Gli azionisti n'ebbero non solo il danno ma le beffe; ed ora, se volete ancora trovarne, bisogna che presentiate loro qualche cosa di serio⁶³.

Questa visione ottimistica della consapevolezza degli eventuali investitori permette al giurista di avanzare alcune proposte interessanti. Basti qui ricordare la scelta di non inserire l'autorizzazione per le società in accomandita per azioni, adottata, invece, dal legislatore unitario nel 1865⁶⁴, per reazione alla *fièvre de commandites*⁶⁵, bilanciata dall'obbligo per gli

storia del diritto, II, A. Landi (ed.), Torino 2010, pp. 561-576; Id., *Di certe aporie (passate presenti e future) del sistema societario*, in *A Ennio Cortese*, III, D. Maffei, I. Bircocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio (ed.), Roma 2001, pp. 204-209.

⁵⁹ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 136, spec. paragrafo 12, e 156-160; *Cod. comm.* artt. 24-28.

⁶⁰ La tendenza ad aumentare i loro poteri a scapito di quelli degli azionisti-proprietari, presente nei decenni seguenti, non si trova nelle riflessioni di Restelli. Cfr. *GIL e BI*, 11 (1845), p. 138, spec. paragrafo 24; *Cod. comm.* artt. 31-32.

⁶¹ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 139-140 e 177-178. Cfr. Ungari, *Profilo storico* (38), pp. 67-68; Padoa Schioppa, *Disciplina legislativa* (38), pp. 211 e 220-222.

⁶² *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 140 e 180-182.

⁶³ *GIL e BI*, 11 (1845), p. 153.

⁶⁴ Cfr. Ungari, *Profilo storico* (38), p. 51; Padoa Schioppa, *Disciplina legislativa* (38), pp. 209-210.

⁶⁵ Cfr. *supra* nota 37.

accomandatari di contribuire ad almeno un decimo del fondo sociale⁶⁶. Gli stessi, sempre a tutela dei soci, possono essere diffidati al tribunale dall'unanimità degli accomandanti qualora vi sia il dubbio che non posseggano le qualità necessarie a svolgere l'incarico⁶⁷. Sulla stessa falsariga si pongono l'obbligo di notificare alla Camera di Commercio⁶⁸ gli atti più importanti della vita delle società, che determina la presunzione legale che i terzi contraenti ne siano a conoscenza⁶⁹, e di redigere annualmente il bilancio, per evitare la presunzione del dolo in caso di fallimento⁷⁰.

La fiducia nelle capacità degli investitori non è tale, però, da indurre Restelli, meno innovativo di Emilio Broglio sotto questo profilo, ad abolire l'autorizzazione governativa per le anonime. Anzi l'esigenza di tutelare i terzi e i soci di minoranza porta l'avvocato a inserire nel progetto la responsabilità dei proponenti per la piena esecuzione dello statuto in presenza della sua approvazione; un controllo, attraverso periti, sui conferimenti in natura; un regime restrittivo per gli statuti che consentono di emettere nuove azioni⁷¹ e il divieto di vendita e di contrattazione di promesse d'azioni⁷².

Restelli, pur escludendo che rientrino nell'ambito del diritto societario, chiude il progetto con alcuni articoli sulle associazioni in partecipazione e un'appendice penale.

La scelta di inserire alcune disposizioni sulle associazioni in partecipazione, deriva dalla convinzione che la formulazione dei relativi articoli del codice sia inadeguata⁷³.

Il diritto penale, invece, è visto come uno strumento con cui lo Stato può fornire un'adeguata protezione agli investitori nei confronti di ammini-

⁶⁶ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 136, spec. paragrafo 14, e 152-153.

⁶⁷ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 137 e 161-163.

⁶⁸ Sulle limitate funzioni delle Camere di commercio lombarde nella Restaurazione cfr. Sciumè, *Organizzare l'economia* (21), pp. 42-52.

⁶⁹ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 141 e 150-151.

⁷⁰ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 144-145 e 186-187.

⁷¹ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 138 e 163-169.

⁷² *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 139 e 174-176.

⁷³ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 147-148 e 193-194.

stratori e gerenti senza interferire eccessivamente con lo svolgersi degli affari: va in questo senso la proposta di considerare gli accomandatari che abbiano prelevato, in tutto o in parte, la loro quota sociale prima del termine o che abbiano formato inventari e bilanci truccati⁷⁴, autori di una truffa⁷⁵.

Pare a chi scrive che, date le premesse poste dall'avvocato in apertura della memoria, l'obiettivo di carattere scientifico sia raggiunto, seppur manchi la prova di un'effettiva conoscenza delle società commerciali nel loro operare quotidiano da parte di Restelli: il lavoro è ben congegnato e, rispetto alla legge vigente, presenta una struttura più ordinata ed efficace che, unita all'aggiunta di alcune definizioni, ha ricadute notevoli sul versante della certezza del diritto. Non mancano, inoltre, interessanti spunti per migliorare l'equilibrio fra le contrastanti esigenze della tutela dei cittadini e del dinamismo del mondo degli affari.

Tale risultato, apprezzabile già di per sé, è ancora più notevole se inserito in un contesto in cui i giuristi che si occupano, occasionalmente, di diritto societario si limitano a illustrare il codice vigente, appoggiandosi sulla dottrina e sulla giurisprudenza francesi.

L'obiettivo di formulare una buona proposta per una nuova disciplina societaria può considerarsi, quindi, raggiunto, così come quello immediato della vittoria nel concorso, malgrado ciò rimane l'impressione che lo sforzo non abbia conseguito il vero traguardo dell'autore: contribuire alla redazione di un codice di commercio migliore per il suo Stato che, alla luce dell'impegno da lui profuso negli anni a venire per la liberazione di Milano e, successivamente, nella politica nazionale, ritengo si debba individuare nell'Italia, non nel Regno Lombardo-Veneto.

4. Conclusioni.

Il livello culturale e di approfondimento giuridico delle memorie premiate dall'Istituto, unito all'approccio critico nei confronti della codificazio-

⁷⁴ In questo caso la regola si applica anche agli amministratori di società anonime.

⁷⁵ *GIL e BI*, 11 (1845), pp. 148-148 e 195-196 e *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche*, Milano 1815, parte I, sez. I, §§ 176-184. Sull'evoluzione del diritto penale dell'economia negli anni in esame cfr. R. Ferrante, *Il diritto penale dell'economia nell'età dei codici. Dall'illuminismo giuridico ai "nuovi reati"*, in *Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni*, Milano 2011, pp. 63-114.

ne vigente, così diverso rispetto alla prassi diffusa fra i giuristi del Regno, le rende uniche nel loro genere e di sicura rilevanza nel panorama lombardo.

Se dello scritto dei torinesi Gargano e Valerio colpiscono soprattutto la precisione della ricostruzione normativa e l'organicità della struttura, Emilio Broglio e Francesco Restelli mostrano entrambi, seppur ognuno con la propria sensibilità, una maggiore capacità di cogliere le esigenze di un'economia che si appresta ad affrontare un periodo di grandi cambiamenti. Questa attitudine consente loro di formulare suggerimenti rivolti direttamente al legislatore, con spunti che vanno oltre rispetto alle riflessioni dei contemporanei. Basti qui ricordare che Emilio Broglio propone di abolire l'autorizzazione governativa per le società anonime⁷⁶, mentre Francesco Restelli, all'interno di un vero e proprio progetto di riforma del diritto societario, suggerisce di associare il concetto di 'atti di commercio' alla definizione di società commerciali; di limitare il problema della proliferazione delle accomandite senza arrivare all'estremo rimedio dell'autorizzazione governativa, ma introducendo un maggiore controllo sugli accomandatari; di disciplinare rigorosamente i meccanismi di convocazione dell'assemblea, non diversamente da quanto avverrà nel codice Mancini⁷⁷.

Broglio risulta, quindi, più orientato a una liberalizzazione completa della disciplina, mentre Restelli è più cauto, ma entrambe le memorie offrono spunti di riflessione di notevole interesse.

Nonostante non si possa ignorare che i saggi di maggior pregio sono composti da due giuristi dotati di particolari talenti personali, che consentiranno loro di rientrare fra i pochissimi lombardi con incarichi di prestigio nell'Italia unita, viene il dubbio in chi scrive che dietro l'assenza di altri scritti di siffatto genere nella regione non vi sia solo la mancanza di un'adeguata preparazione⁷⁸, ma che abbia contribuito non poco anche la difficoltà di esprimere il proprio pensiero nel sistema autoritario posto in

⁷⁶ Cfr. *supra* nota 35 e il relativo testo.

⁷⁷ Cfr. *supra* § 3.

⁷⁸ Se già l'insegnamento universitario giuridico pavese della Restaurazione peccava per la mancanza di spirito critico, le lezioni di Diritto commerciale erano inferiori alla media a causa della scarsa preparazione del docente. Cfr. *supra* nota 11 e la relativa bibliografia per la Facoltà giuridica nel suo complesso; nota 14 per il Diritto commerciale.

essere dagli austriaci, unita alla totale assenza degli stimoli per farlo⁷⁹: perché impegnarsi in un'attività faticosa e complessa quando vi è il rischio che il lavoro non riceva l'*imprimatur* dell'ufficio della censura⁸⁰ e, ancora di più, non vi è alcuna *chance* che il governo prenda in esame le proposte avanzate?

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

- ASUI*: *Annali di storia delle università italiane*
Cod. comm.: *Codice di commercio di terra e di mare pel Regno d'Italia*, Milano, 1808
DBGI: *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (secoli XII-XX)*
DBI: *Dizionario Biografico degli Italiani*
GIL e BI: *Giornale dell'I.R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti e Biblioteca Italiana*

⁷⁹ Riflessioni affini, con riferimento alle modalità di esercizio della professione forense nel medesimo contesto, in Belloni, *Avvocati della Milano* (57), pp. 232-234.

⁸⁰ Cfr. *supra* nota 35 e la bibliografia lì ricordata.